

ra l'esposizione al rischio. Ciò equivale a dire che il Consiglio, per il portafoglio assunto direttamente dall'Istituto, dovrebbe confermare l'ipotesi di mortalità che scoglie a base di calcolo delle riserve, all'aumento delle serie di coefficienti di probabilità di morte conosciute in assicurazione sotto il nome di tavole selezionate. In tale guisa il Consiglio si metterebbe anche in condizione di soddisfare alla disposizione della lettera d) dell'art. 40 dello Statuto che prescrive la costituzione di una parte della riserva straordinaria con prelevamento non inferiore al 20 % del beneficio di mortalità risultante dal confronto fra gli schemi di previsione approvati dal Consiglio, i quali tengano oltre che dall'età dell'assicurato della durata dei contratti, e la mortalità effettiva sopportata dallo Istituto.

Per la inesistenza di indagini statistiche sulla mortalità degli assicurati, nel nostro paese, non può